

962/18
N. 4824/23 R.G.N.R.
N. 8141/23 R.Gip.
1438/18



TRIBUNALE DI FIRENZE

Ufficio Gip/Gup

Il Giudice, sulle eccezioni oggi proposte da [REDACTED] e da [REDACTED]

[REDACTED] rilevato che [REDACTED] lamenta il mancato deposito di tutti gli atti d'indagine con l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., nel senso che, a seguito del deposito del materiale d'indagine in formato digitale, la stessa avrebbe notato la mancanza di taluni documenti specificamente indicati nell'istanza da essa presentata in data 15.12.2022 con la quale ne richiedeva l'ostensione (in particolare lamentando la mancanza dei documenti specificamente indicati di cui ai faldoni nn. 48 e 72);

rilevato che, quanto al faldone n. 48, tutta la documentazione lamentata assente è presente nel fascicolo del PM e precisamente all'interno del dvd indicato a pag. 677 del suddetto faldone;

rilevato che, quanto al faldone n. 72, effettivamente la copia informatica degli atti messa a disposizione della difesa non comprende le intercettazioni riversate dai carabinieri nei dvd di cui alla nota di deposito del 12.5.2022 (v. nota di deposito presso la Procura della Repubblica, pag. 122);

ritenuto, tuttavia, che all'istanza in questione il dr. [REDACTED] rispondeva disponendo che fosse data piena ostensione a tutta la documentazione lamentata come mancante e che non risulta allo scrivente che tanto non sia avvenuto, dovendo ritenersi che tale ordine di ostensione debba essere inteso come messa a disposizione per la difesa dei suddetti dvd;

ritenuto, peraltro, che con l'istanza del 15.12.2022 la difesa lamentava la mancata visione dei documenti in questione in quanto non digitalizzati, non anche l'omessa messa a disposizione degli stessi e che, a fronte della nota di deposito dei carabinieri dei suddetti dvd presso la Procura della Repubblica e dell'ordine di ostensione degli stessi, essi devono ritenersi posti a disposizione della difesa;

ritenuto che, quanto all'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio sollevata dalla difesa di [REDACTED] debba preliminarmente precisarsi che, a differenza di quanto avviene in sede dibattimentale nella quale il Giudice può dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio per difetto di determinatezza ex art. 429 c.p.p. ovvero del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 c.p.p. (oggi, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, comunque previa interlocuzione con il PM ex art. 554 bis, u.c.), in udienza preliminare già in forza della c.d. giurisprudenza Battistella (e oggi in forza del novellato art. 421 c.p.p.), il Gup non può dichiarare immediatamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio che ritenga indeterminata nella descrizione dell'imputazione, ma deve stimolare il PM a porvi rimedio e, solo ove questi non provveda, può dichiarare la nullità e restituire gli atti al PM;

ritenuto che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. V, n. 21640/23), il c.d. illecito amministrativo delle persone giuridiche di cui al D. Lgs 231/2001 non discende automaticamente dall'esistenza del reato presupposto realizzato dal soggetto apicale dell'ente, richiedendosi che lo stesso sia stato realizzato a vantaggio o nell'interesse dell'ente e che, inoltre, sia dimostrata la c.d. colpa organizzativa dell'ente, data dall'assenza di un modello organizzativo volto alla prevenzione dei reati presupposti o dalla sua inidoneità a prevenirli; come ha di recente chiarito la Sesta Sezione Penale, nella sentenza Sez. 6, n. 23401 del 11/11/2021, dep. 2022, Impregilo s.p.a., Rv. 283437, l'addebito di responsabilità all'ente non si fonda su un'estensione, più o

1

meno automatica, della responsabilità individuale al soggetto collettivo, bensì sulla dimostrazione di una difettosa organizzazione da parte dell'ente, a fronte dell'obbligo di autonormazione volta alla prevenzione del rischio di realizzazione di un reato presupposto, secondo lo schema legale dell'attribuzione di responsabilità mediante analisi del modello organizzativo. L'illecito dell'ente, infatti, pur se inscindibilmente connesso alla realizzazione di un reato da parte di un autore individuale nell'interesse o a vantaggio dell'ente, risulta comunque caratterizzato da autonomia di configurazione giuridica, poichè fondato su presupposti di tipicità normativa differenti, basati su un deficit organizzativo "colpevole" che ha reso possibile la realizzazione di tale reato. Si è perciò affermato che, in tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio epistemico-valutativo della cd. "prognosi postuma", proprio della imputazione della responsabilità per colpa: deve cioè idealmente collocarsi nel momento in cui l'illecito è stato commesso e verificare se il "comportamento alternativo lecito", ossia l'osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi; in altre parole, si intende aderire a quella che, in dottrina, è stata individuata come una nuova frontiera ermeneutica in relazione all'illecito degli enti, e cioè la tesi che ricostruisce la struttura dell'illecito dell'ente secondo un modello di tipo colposo, forse per la prima volta chiaramente espressa dalla decisione citata n. 23401 del 2022. In tale prospettiva interpretativa, l'accertamento della responsabilità dell'ente deve passare attraverso la verifica della sussistenza di specifici nessi, di ordine naturalistico e normativo, che intercorrono tra la carenza organizzativa e il fattoreato, sicchè il reato presupposto deve essere messo in collegamento con la carenza di auto-organizzazione preventiva, che costituisce la vera e propria condotta stigmatizzabile dell'ente;

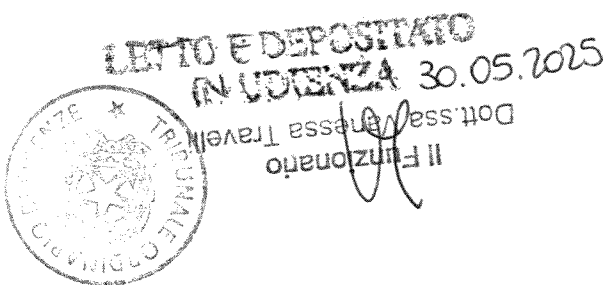
ebbene rapportando tale ricostruzione dell'illecito alle imputazioni ascritte agli enti nel processo odierno si può cogliere come, se la contestazione descrive il fatto che attraverso il reato presupposto si sarebbe perseguito un interesse o vantaggio dell'ente, nessun cenno è presente con riguardo alla colpa di organizzazione degli stessi, non essendo nemmeno indicato se gli enti imputati abbiano o meno adottato un modello organizzativo o se, pur avendolo adottato, questo non sia da considerarsi idoneo a prevenire la commissione dei reati;

ritenuto che occorra dunque colmare tale lacuna, per ciascuno dei capi d'imputazione relativi agli enti responsabili da reato nel presente processo, con la descrizione dei profili di colpa di organizzazione, in particolare precisando l'eventuale presenza di modelli organizzativi e, in caso affermativo, le ragioni per le quali siano ritenuti comunque inidonei, indicando quindi quali sarebbero le carenze organizzative che dovrebbero fondare la responsabilità degli enti. In altri termini occorre indicare quale sia la "colpa di organizzazione" da cui è derivato il reato presupposto;

p.q.m.

rigetta l'eccezione di nullità sollevata da 
invita il PM a riformulare l'imputazione come in parte motiva.

Firenze, 30.5.2025



Il Giudice
Gianluca Mancuso